

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE E L'ASSEGNAZIONE DI POSTI AL
MERCATO SPERIMENTALE E PROVVISORIO DI CASTELCUCCO
(D.G.C. N. 50 del 06.09.2013)**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento di un mercato in via sperimentale e provvisoria per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla sua attivazione, in viale Giovanni XXIII per posteggi identificati nella planimetria allegata suddivisi in:

Settore alimentare - (con possibilità di posteggiare con il furgone)

Settore non alimentare - (con possibilità di posteggiare con il furgone)

Settore produttore agricoli - (con possibilità di posteggiare con il furgone)

Il mercato si svolgerà con cadenza settimanale al giovedì mattina con orario di vendita dalle ore 08,00 alle ore 13,00. Gli ambulanti devono stazionare entro le ore 07.00 e devono lasciare il proprio posto entro e non oltre le ore 14.00. Il posteggio deve essere lasciato in ordine, pulito e privo di rifiuti. In caso di mancata ottemperanza la spesa di pulizia sarà addebitata a carico dell'operatore assegnatario.

I titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio nella Regione Veneto possono presentare domanda per l'assegnazione provvisoria con le seguenti modalità:

Art. 1 - Domanda di partecipazione al mercato

La domanda per la partecipazione al mercato sperimentale, di cui all'allegato, in marca da bollo da € 16,00, firmata e con l'indicazione del posteggio (superficie e specializzazione merceologica) per il quale si chiede l'assegnazione, deve pervenire a mani o con raccomandata A.R.

al seguente indirizzo:

COMUNE DI CASTELCUCCO Viale Giovanni XXIII n. 2 - 31030 Castelvucco (TV)

oppure tramite PEC comune.castelvucco.tv@pecveneto.it

Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico. Per le società: ragione sociale, sede legale, recapito telefonico, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) il possesso di idonea autorizzazione amministrativa abilitante al commercio su area pubblica itinerante o posteggio nella Regione del Veneto;
- d) l'indicazione "mercato sperimentale CASTELCUCCO"; l'indicazione delle caratteristiche (superficie, settore e specializzazione merceologica) del posteggio chiesto in concessione. L'istanza, oltre ad indicare il settore alimentare, non alimentare e produttore agricolo dovrà indicare anche la merceologia prevalente dei generi posti in vendita dall'operatore richiedente.

Alla domanda devono essere allegati a pena di esclusione:

- a) fotocopia di entrambi i lati del documento di identità in corso di validità; per coloro che non sono cittadini di uno stato membro dell'unione europea è richiesta anche la copia del permesso di soggiorno;
- b) copia dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio nella Regione del Veneto;

c) Stampato per la verifica della regolarità contributiva.

Art. 2 - Assegnazione

I posteggi verranno assegnati secondo l'ordine di richiesta e collocati ad insindacabile giudizio dell'amministrazione. Nel caso vi siano un numero di domande maggiore rispetto ai posteggi individuati verrà stilata apposita graduatoria per ciascuna tipologia e specializzazione merceologica e si useranno i sottoelencati criteri di priorità, nel seguente ordine:

- a) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio sulle aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
- b) maggiore anzianità di presenza nei mercati su aree pubbliche del territorio comunale;
- c) in base all'ordine cronologico di arrivo della domanda. Per l'attestazione della data di arrivo si farà riferimento al timbro, numero e data di ricezione, apposto dal servizio protocollo del Comune.

Le domande in sovrannumero e la relativa graduatoria avranno validità per tutta il periodo di sperimentazione.

Art. 3 - Esclusioni

Non è sanabile e comporta l'esclusione dall'assegnazione:

- la mancanza della documentazione indicata all'art. 1 comma 3.
- la mancanza dei requisiti di legge per ciascuna categoria.

Art. 4 - Autorizzazione

L'Amministrazione Comunale, espletato il presente concorso per l'assegnazione, rilascia solo un'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per il giorno di mercato, con validità massima di mesi dodici.

L'autorizzazione in oggetto non può essere in nessun caso oggetto di cessione o di affidamento in gestione.

Durante il periodo sperimentale il Comune può sopprimere ovvero trasferire i posteggi per motivi di pubblico interesse o necessità con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

Come previsto dalla D.G.R. Veneto 02.08.2005 n. 2113 parte II punto 2, una volta regolarmente istituito il mercato, l'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica nell'ambito del mercato stesso è rilasciata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi seguendo i criteri della sopracitata norma tra cui "formulando graduatoria anche in base al criterio del maggior numero di presenze maturate nel mercato ove è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione".

In caso di sospensione o cessazione del mercato sperimentale prima della scadenza di mesi dodici e comunque in caso non si proceda ad alcuna assegnazione, i partecipanti al bando non potranno vantare alcun diritto nei confronti del Comune di Castelvico.

Art. 5 - Prescrizioni sanitarie

Gli operatori del settore alimentare interessati all'attività commerciale dovranno essere in possesso della registrazione della propria attività ai sensi della D.G.R. n. 3710 del 20.11.2007 e del D.P.R. 0140 del 05.03.2008 e s.m.i..

Gli operatori del settore alimentare che esercitano l'attività di commercio di alimenti e bevande, in caso di non disponibilità di allacciamento alla rete pubblica acquedottistica o di erogazione di energia elettrica a mezzo della rete pubblica, dovranno disporre di automezzi, banchi, impianti e/o attrezzature autonomi, acqua calda e fredda, in rapporto alla tipologia degli alimenti ed all'attività svolta.

Ove il prodotto alimentare necessiti di specifiche temperature di conservazione, gli operatori devono disporre di impianto di refrigerazione con generatore autonomo di corrente elettrica.

In caso di operazioni di taglio e affettamento di salumi e/o formaggi, detti operatori dovranno disporre di lavello con erogazione di acqua potabile e serbatoio di raccolta delle acque di scarico.

La vendita, il taglio ed il sezionamento di carni esposte dovrà essere effettuata con auto negozio; in caso di vendita mediante banco temporaneo, dovrà essere richiesto parere specifico al servizio veterinario.

Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai prodotti ortofruttilicoli ed ai prodotti alimentari non deperibili e confezionati.

Art. 6 - Tariffa di Occupazione e Decadenza

Tenuto conto del periodo sperimentale e della necessità di incentivare la presenza dei venditori, si stabilisce che la tariffa di occupazione del suolo pubblico per la partecipazione è forfettariamente di € 0,25/mq. al giorno per ciascun posteggio, da versare alla tesoreria comunale del Comune di Castelvico (Veneto Banca IBAN tesoreria comunale IT 96 X 05035 61821 095570086642).

In considerazione della durata sperimentale massima di mesi dodici del mercato in oggetto, è fissata la decadenza dalla graduatoria, con conseguente revoca dell'autorizzazione per i partecipanti all'assegnazione che:

- a) non utilizzino il posteggio per 4 settimane consecutive, salva debita documentazione;
- b) non sia stato assolto l' "obbligo di esibire le autorizzazioni in originale";
- c) in caso di accertata e reiterata violazione della normativa igienico-sanitaria o delle norme regolamentari applicabili;
- d) nel caso che l'area non venga rilasciata in ordine e priva di residui o immondizia;
- f) in caso di mancato pagamento del canone di occupazione per 4 settimane consecutive;
- g) in caso di mancato pagamento dei costi addebitati nel caso di mancata pulizia della piazzola assegnata.

In caso di decadenza, l'Amministrazione Comunale procede ad una nuova assegnazione, attingendo alla graduatoria.

Art. 7 - Assegnazione precaria

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative autorizzazioni o non assegnati, possono essere occupati giornalmente dai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche dello stesso settore merceologico, anche per tale occupazione si applica la tariffa Tosap di € 0,25/mq. al giorno.

Art. 8 - Attrezzature area

L'area non è attrezzata pertanto i banchi e le attrezzature dovranno munirsi degli adeguati mezzi per la produzione di corrente elettrica e la raccolta di acque sporche e rifiuti.

Art. 9 - Dichiarazioni mendaci

Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).